SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. **117**.

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

Visto l'articolo 31-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Operazioni di votazione

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 2.

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b)*, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente

azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

Art. 3.

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

Art. 4.

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Art. 5.

Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

SPERANZA, *Ministro della salute*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Clean Cultures» relativo al bando «Solstice 2019». (Decreto n. 1451/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 -, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le «Linee guida» al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il bando internazionale «SOLSTICE - *Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change*» pubblicato il 28 ottobre 2019 dalla JPI Climate (*Joint Programming Initiative «Connecting Climate Knowledge for Europe»*) Call 2019, con scadenza il 3 febbraio 2020, comprensivo delle «*Guidelines for Applicants*»;

Visto il relativo «Avviso integrativo» nazionale di cui al decreto direttoriale n. 28 del 22 gennaio 2020 che descrive i criteri di eleggibilità e le modalità di partecipazione, così come le intensità di finanziamento utilizzate ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JPI Climate nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista, in particolare, la valutazione positiva espressa dal *Funders' meeting* del 26 giugno 2020 nei confronti del progetto di ricerca SOLSTICE19_00101 dal titolo «*CLEAN cultures - An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods*», (acronimo *CLEAN cultures*) che si pone l'obiettivo di indagare nuove prospettive e soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e la percezione di questo da parte dei cittadini, con lo scopo di comprendere le dinamiche societarie e il processo decisionale di transizione alla sostenibilità;

Vista la nota prot. MIUR n. 10459 del 30 giugno 2020, con la quale l'Ufficio VIII della DG ricerca ha comunicato all'Ufficio II gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli, tra i quali è presente il progetto «CLEAN cultures», da finanziare con fondi nazionali a valere sul FIRST 2019;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «CLEAN cultures» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi Roma Tre, con sede legale in via Ostiense n. 159, 00154 - Roma (RM), codice fiscale 04400441004 e struttura operativa coinvolta Dipartimento di scienze della formazione, via del Castro Pretorio n. 20, 00185 Roma, pec: ricerca.scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it

Visto che il costo complessivo del progetto «CLEAN cultures» è di euro 212.200,00 per attività di ricerca fondamentale;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto dai partner del progetto «CLEAN cultures» con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° dicembre 2020 e la loro conclusione il 31 dicembre 2023;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 260 del 2 febbraio 2021, registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 143 in data 9 febbraio 2021, con il quale sono stati nominati gli esperti tecnico scientifici per la valutazione in itinere nel progetto «CLEAN cultures», così come proposti dal CNGR nella seduta del 21 luglio 2020, nel numero di un titolare e tre sostituti;

Vista la nota prot. n. 2960 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di valutazione del progetto «CLEAN cultures» all'Esperto tecnico scientifico prof. Camillo Regalia, in sostituzione dei precedenti esperti dimissionari;

Atteso che il prof. Camillo Regalia, con relazione acquisita il 30 aprile 2021, prot. n. 6649, ha approvato il Capitolato tecnico aggiornato e allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Atteso che il Ministero partecipa alla Call 2019 SOLSTICE con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2019 per il contributo alla spesa;

Visto il decreto n. 996 del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020, reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021 n. Sirgs 7189, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale, come indicati nella nota dell'Ufficio VIII prot. n. 18446 del 27 novembre 2020, tra cui SOLSTICE, e euro 341.869,39, pari al 5% dell'importo complessivo, da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13, 14 e 15 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA CAR 4452 (bando 40786) - Id 6088997/2021 COR 5642513 per l'Università di Roma Tre ed è stata acquisita la visura Deggendorf n. 12617817 dell'11 giugno 2021;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale SOLSTICE19_00101 dal titolo «CLEAN cultures - *An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods*», presentato dalla Università degli studi Roma Tre, struttura operativa coinvolta Dipartimento di scienze della formazione, codice fiscale n. 04400441004, nell'ambito della iniziativa «SOLSTICE - *Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change*» lanciato dalla JPI Climate (*Joint Programming Initiative «Connecting Climate Knowledge for Europe»*) Call 2019, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa

responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 148.540,00 nella forma di contributo nella spesa in favore del beneficiario Università degli studi Roma Tre, struttura operativa coinvolta Dipartimento di scienze della formazione, codice fiscale n. 04400441004, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7245, giusta riparto con decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 (reg. Corte dei conti n. 1-3275 del 29 novembre 2019) e decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020 (reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021 n. Sirgs 7189) con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Il Codice unico di progetto (CUP) è F85F19000800005.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla struttura di gestione della JPI Climate e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *Guidelines For Applicants* del bando SOLSTICE 2019, nella misura del:

80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso *b)* l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi Roma Tre - Dipartimento di scienze della formazione si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2255

AVVERTENZA:

Il decreto e relativi allegati, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A05067

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 luglio 2021.

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera *u)*;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto gli articoli 440, 544-*bis*, 544-*ter*, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2015, n. 50;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2018, n. 161;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 10 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2020, n. 222;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili, che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 10 agosto 2020, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto 2021.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2350

21A05142

ORDINANZA 27 luglio 2021.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 10 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2020, n. 222;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 10 agosto 2020 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2021.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2349

21A05143

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 6 agosto 2021.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 5, comma 2 che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, e, in particolare, l'art. 6, che attribuisce alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico le funzioni in materia di aree protette terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica) e 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 54 del 4 marzo 2021) con il quale il prof. Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e, in particolare, l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-*ter*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione internazionale «Amici del Monte di Portofino», onlus Associazione Verdi ambiente e società - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, relativo, principalmente, al mancato perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Portofino, previsto con l'inserimento della lettera f-*ter*) al comma 1 dell'art. 34 della legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021 con la quale è stato ordinato al Ministero della transizione ecologica di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 34, comma 3, l. cit., nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Viste le note del Ministero della transizione ecologica dell'8 luglio 2021 e del 13 luglio 2021 con la quale, entro un termine di quindici giorni, è stato richiesto ad ISPRA, «sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, di inoltrare alla scrivente direzione generale una proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino» comprendente una proposta tecnica di misure di salvaguardia;

Preso atto della nota n. 39994 del 23 luglio 2021, registrata al protocollo ministeriale n. 081331 del 26 luglio 2021, con la quale ISPRA ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica la proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria, le relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, nonché le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dall'Istituto;

Considerato che la proposta presentata da ISPRA, coerentemente a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, tiene conto degli elementi fisici riconoscibili sul territorio; delle zone ad alto valore ecologico presenti nell'area di interesse nel Parco; delle informazioni relative alle carte di sensibilità ambientale; e della presenza sia di corridoi ecologici che dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e 147/2009 «Uccelli»;

Considerato che la proposta tecnica di perimetrazione provvisoria interessa esclusivamente il territorio della Regione Liguria e, a livello di enti di locali, del tutto o in parte, i territori dei Comuni di Avegno, Camogli, Cicagna, Chiavari, Coreglia Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna, Zoagli e che la stessa ricomprende il perimetro del Parco regionale di Portofino, per una estensione complessiva della delimitazione provvisoria pari a 5363 ettari;

Considerato che la proposta tecnica di ISPRA ricomprende, oltre al territorio del citato Parco regionale di Portofino, anche le aree contigue e le aree cornice prima annesse al perimetro del Parco regionale, nonché i siti Natura 2000 ZSC IT1332622 «Rio Tuia - Montallegro» e ZSC IT1332614 «Pineta - Lecceta di Chiavari» e che tali aree sono state già gestite da parte dello stesso Ente parco regionale;

Ritenuta altresì la conformità della proposta tecnica delle misure di salvaguardia elaborate da ISPRA rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che con nota del Ministero della transizione ecologica n. 82366 del 27 luglio 2021, sulla base di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata trasmessa alla regione e agli enti locali interessati la proposta di perimetrazione e zonizzazione provvisoria richiedendo contestualmente di esprimere il sentito di competenza sulla proposta di misure di salvaguardia del parco, fissando un termine per il riscontro pari a sette giorni;

Acquisiti, entro i termini prestabiliti nella citata richiesta ministeriale del 27 luglio 2021, i pareri, le richieste e le osservazioni dei seguenti enti:

Comune di Portofino - comunicazione prot. 8867 del 2 agosto 2021;

Comune di Camogli - comunicazione prot. 14597 del 2 agosto 2021;

Comune di Santa Margherita Ligure - deliberazione di giunta comunale n. 157 del 2 agosto 2021;

Comune di Zoagli - comunicazione prot. 0010332 del 3 agosto 2021;

Regione Liguria prot. 262759 del 3 agosto 2021, con la quale l'assessore Alessandro Piana ha richiesto un incontro al sig. Ministro;

Comune di Rapallo - deliberazione di giunta comunale n. 211 del 3 agosto 2021;

Comune di Recco - comunicazione prot. 18357 del 4 agosto 2021;

Comune di Avegno - comunicazione prot. 4093 del 4 agosto 2021;

Comune di Coreglia Ligure - comunicazione prot. 2183 del 4 agosto 2021;

Comune di Tribogna - deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 4 agosto 2021;

Comune di Chiavari - comunicazione prot. 32192 del 4 agosto 2021;

Considerato che con nota del 4 agosto 2021 sono stati trasmessi ad ISPRA i pareri acquisiti per una valutazione tecnica di competenza con particolare riferimento delle misure di salvaguardia;

Viste le richieste degli enti locali nei quali è segnalata la necessità di maggiori tempi istruttori nonché manifestata e lamentato il mancato coinvolgimento degli stessi in fase istruttoria;

Considerata l'impossibilità di concedere tempi aggiuntivi in considerazione della stringente tempistica dettata dal tribunale amministrativo regionale che ha ordinato a questo ministero di adottare gli atti di competenza entro trenta giorni dalla notifica della sentenza in oggetto;

Valutato che la maggior parte delle osservazioni pervenute riguardano modifiche del perimetro e/o richieste di integrazione non direttamente pertinenti alle misure di salvaguardia;

Considerato che tutte le osservazioni sul perimetro provvisorio pervenute da parte degli enti locali dovranno essere oggetto di opportuno approfondimento in sede di definizione della perimetrazione definitiva elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 1, e che, in ogni caso, tali richieste sono state inoltrare ad ISPRA in data 4 agosto 2021 per le successive valutazioni di competenza;

Ritenuto di dover procedere alla adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021, nei termini stabiliti dalla sentenza stessa;

Considerato che le predette perimetrazione e zonizzazione provvisorie restano in vigore sino all'istituzione definitiva del Parco nazionale che dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto di dover rinviare alla fase istruttoria per l'individuazione della perimetrazione definitiva, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'eventuale esclusione di aree attualmente incluse nella perimetrazione provvisoria, ovvero l'inclusione di aree non ricomprese nel perimetro provvisorio, sulla base della valutazione delle motivate e specifiche proposte presentate dalla Regione Liguria;

Ritenuto di dover rinviare l'efficacia delle misure di salvaguardia alla costituzione del Comitato di gestione provvisoria, di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che è deputato alla gestione fino alla costituzione dell'Ente Parco;

Ritenuto altresì che le misure di salvaguardia provvisorie individuate potranno essere oggetto di revisione ed integrazioni in sede di istituzione definitiva del Parco nazionale;

Preso atto che l'art. 34, comma 1, lettera f-*ter*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante decreto del Presidente della Repubblica del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata legge quadro, dovrà comprendere nella perimetrazione definitiva la già istituita Area protetta marina di Portofino;

Considerato che l'Area marina protetta di Portofino, istituita con decreto 26 aprile 1999 «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino» è già a tutti gli effetti inserita nel sistema delle aree protette nazionali e la sua gestione è affidata ad un apposito Consorzio, di cui al decreto 22 giugno 1999, che opera nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al decreto 1° luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2008;

Valutato pertanto che la tutela e conservazione della porzione di ambiente marino ricompreso nell'Area marina protetta di Portofino è già assicurata dalla struttura di *governance* sopra descritta e pertanto non necessità di ulteriori misure di salvaguardia e di perimetrazioni provvisorie;

Ritenuto quindi in considerazione della piena funzionalità della sopra descritta Area marina protetta di Portofino di poter rinviare l'inserimento della stessa alla definizione della perimetrazione e zonizzazione definitiva del Parco nazionale, da elaborarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Perimetrazione provvisoria

1. Il territorio delimitato, come evidenziato alla planimetria riportata nell'allegato A, per una estensione di 5363 ettari, che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona d'importanza naturalistica e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Parco nazionale di Portofino di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-*ter*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Zonizzazione

1. Il territorio di cui all'art. 1, così come indicato nella cartografia riportata nell'allegato A, è suddiviso nelle seguenti zone al fine di individuare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 34, comma 3:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o minimo grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;

zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Art. 3.

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1 sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;

c) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione del paesaggio storico agrario e dei centri e dei nuclei abitati storici rurali;

e) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche, dei manufatti e sistemi insediativi rurali tradizionali e dei paesaggi;

f) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;

g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attività connesse, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.

Art. 4.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio di cui all'art. 1, così come delimitato nell'Allegato A del presente decreto, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria di cui al successivo art. 12. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Comitato di gestione provvisoria, sulla base di appositi piani di intervento approvati dal Comitato stesso;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e

di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352, e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, e il pascolo nel rispetto delle vigenti normative;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Comitato di gestione;

e) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;

f) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dal Comitato di gestione;

g) la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni, finalizzati alla salvaguardia della popolazione;

h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera *b)*;

i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata;

j) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

l) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

m) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

n) la distruzione dei muretti a secco esistenti, la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, nonché le tradizionali recinzioni dei fondi rustici realizzati con materiali tradizionali;

o) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal Comitato di gestione;

p) il danneggiamento e il taglio dei boschi e degli alberi isolati, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2;

q) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi Decreti di aggiornamento ed integrazione;

r) è consentito svolgere l'attività agricola secondo le metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme, nonché le attività di manutenzione del territorio. La Regione ed il Comitato di gestione adottano d'intesa un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;

s) l'uso di fuochi all'aperto.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente art. 4 restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*.

3. Previa comunicazione al Comitato di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevanza interesse nazionale e della funivia Rapallo-Montallegro. Il Comitato di gestione, qualora lo ritenga necessario, può indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali.

Art. 5.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilità di eseguire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per gli edifici legittimamente esistenti così come disciplinato nel successivo art. 8 del presente decreto;

b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, come indicato all'art. 4, comma 1, lettera *g)* e le attività di rilevante interesse pubblico;

d) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

f) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*;

g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

Art. 6.

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera *a)*;

b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera *e)* e lettera *f)*.

Art. 7.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio delimitato in via provvisoria ai sensi dell'art. 34, comma 3 della legge n. 394/91, fino all'istituzione del Parco nazionale di Portofino, e fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6, nonché ai successivi articoli 8, 9 e 10, mantengono efficacia le previsioni, qualora più restrittive, contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica, e le prescrizioni delle relative alle valutazioni di incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, unicamente in relazione alle aree produttive, ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano ed agli impianti tecnologici purché compatibili con le finalità del Parco.

2. Sono sottoposti all'autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria:

a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;

b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;

c) le opere di mobilità di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)* e all'art. 9, comma 1, lettera *a)*;

d) le opere inerenti ai servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

e) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone coerenti con i consorzi naturali potenziali locali e resilienti alle condizioni climatiche ambientali;

f) i piani forestali.

3. Tutti gli interventi, le attività e le opere da realizzare nei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e 2009/147/«Uccelli» compresi in tutto o in parte nei confini provvisori del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2019.

4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al autorizzazione al Comitato di gestione provvisoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 11, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, il Comitato di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi:

a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi su manufatti legittimamente esistenti di manutenzione ordinaria di cui allo stesso articolo, stesso comma, lettera *a)*, del testo unico suddetto, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;

c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, previa autorizzazione del Comitato di gestione.

Art. 9.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 6, sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al Comitato di gestione; resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e adeguamento degli impianti a fune legittimamente esistenti dandone comunicazione al Comitato di gestione;

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma per gli edifici legittimamente esistenti, la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, con le limitazioni previste dai Piani regolatori generali approvati e vigenti, dai Piani di valenza ambientale e paesaggistica, e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Art. 10.

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 2, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica qualora più restrittivi.

2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione provvisoria; le restanti opere, interventi ed attività sono autorizzate dai comuni in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del presente decreto. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della giunta regionale.

3. Il Ministero della transizione ecologica, il Comitato di gestione provvisoria e la Regione Liguria elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Comitato di gestione provvisoria o dei Comuni competenti, per quanto disposto dai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. Il Comitato di gestione rilascia l'autorizzazione in conformità con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo art. 12.

3. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 interessi piani, progetti, interventi o attività ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 gli elaborati trasmessi devono contenere anche la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del «sentito» di valutazione di incidenza previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità con le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2019.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

5. Del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente art. 11 è informato il Ministero della transizione ecologica.

Art. 12.

Gestione provvisoria

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f-*ter*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente Parco nazionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A è affidata ad un Comitato di gestione provvisoria istituito dal Ministero della transizione ecologica, in corso di istituzione.

2. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9, commi 8 e 11-*bis* della legge n. 394/1991.

3. Il Comitato, qualora necessario, può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonché delle strutture dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione del Parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato sulla base delle tempistiche e procedure dettate dall'art. 9 comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed è costituto dal presidente, nominato dal ministro della transizione ecologica, e dai seguenti membri:

a) undici, su designazione di ognuno dei Comuni nel cui territorio ricade la delimitazione provvisoria del parco;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) uno, su designazione del Ministero della transizione ecologica;

d) uno, su degnazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) uno, su designazione della Regione Liguria.

5. Nelle zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta: l'istruttoria degli Uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

6. Nelle zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 10 dal presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai Comuni che, contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformità, il Comitato di gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 14.

Norme transitorie relative all'inclusione Area marina protetta di Portofino

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino emanato a seguito della conclusione della fase istruttoria prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, includerà il perimetro dell'Area marina protetta di Portofino, istituita con decreto 26 aprile 1999 recante «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino».

2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale rimane vigente quanto previsto dal decreto 26 aprile 1999 di «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino», fermo restando che nel corso del procedimento di istituzione del Parco nazionale potrà essere valutato l'aggiornamento del perimetro dell'area marina protetta e della relativa regolamentazione.

3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 ed in applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la gestione dell'Area marina protetta di Portofino rimane affidata all'apposito Consorzio di gestione istituto con decreto 22 giugno 1999.

Art. 14.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: CINGOLANI

ALLEGATO *A*

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO

PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Legenda
Delimitazione provvisoria
zona 1
zona 2
zona 3

1:20.000

Ha 5.363

N

21A05089

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 12 novembre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Visto il provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui al predetto Provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio tutela del Gavi con sede in Gavi (AL), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 no-

vembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 19 giugno 2021 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela del Gavi in data 4 agosto 2021, intesa a consentire lo smaltimento, entro il 31 dicembre 2022, delle etichette che non risultano conformi alle disposizioni previste dall'art. 7 dell'allegato disciplinare di produzione;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per consentire lo smaltimento delle etichette nei termini di cui alla richiamata richiesta del Consorzio tutela del Gavi;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 145 del 19 giugno 2021.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022.

Inoltre, è consentito lo smaltimento delle etichette detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risultano conformi alle norme del preesistente disciplinare di produzione richiamato in premessa, ma che non risultano conformi alle disposizioni previste dall'art. 7 dell'allegato disciplinare di produzione, purché tali etichette siano utilizzate entro il 31 dicembre 2022.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito *internet* del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «GAVI» O «CORTESE DI GAVI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» con la specificazione «tranquillo», frizzante», «spumante» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», di cui all'art. 1, è così delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Edilio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Edilio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-*bis*. Seguendo la strada statale n. 35-*bis* verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba - Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Edilio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione «vigna» la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» non deve essere superiore a 6,50 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante», che utilizzi la menzione «vigna», il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha

al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha

al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha

al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha

dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha.

Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha

al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha

al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha

al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha

dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G.

Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.

La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol per la tipologia Riserva e «Riserva Spumante metodo classico», 9,50% vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante.

Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione «vigna» dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.

La regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e «Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.

La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a Gavi spumante è minimo di sei mesi per la fermentazione in recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat) e minimo di nove mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo classico).

La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi o «Cortese di Gavi» «Riserva» prevede un anno di invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione in commercio è consentita dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.

La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva Spumante metodo classico» prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.

È ammessa la pratica dell'arricchimento.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia tranquillo:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia frizzante:

spuma: fine ed evanescente

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia Riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Tipologia Riserva Spumante metodo classico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», nella tipologia «Tranquillo», «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

2) Per le tipologie «tranquillo», «frizzante», «spumante», è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato al presente disciplinare.

L'elenco delle particelle di cui ogni frazione è composta è riportato ai seguenti link:

https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia

L'indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura «Denominazione di origine controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato.

La dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve dovrà essere riportata in etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.

3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna».

4) Per le tipologie «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» è vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e località.

5) La menzione «vigna» dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.

6) Per la tipologia «tranquillo» deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia «Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in plastica. Per la tipologia «Riserva» e «Riserva spumante metodo classico» è obbligatorio il tappo in sughero».

8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica

La zona geografica delimitata ricade nell'estremo angolo sud orientale del Piemonte, una frontiera fisica e geologica dove si incontrano la grande pianura e la montagna, i terreni alluvionali e gli affioramenti di epoche remote, laddove sono coltivati i rigogliosi vigneti del «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Il terroir dal punto di vista geologico si divide in tre fasce: le terre rosse, un'alternanza di marne e arenarie, e una terza fascia nella parte meridionale, composta da marne argillose bianche.

La pendenza dei terreni coltivati è variabile e l'esposizione generale è orientata verso nord-ovest e sud-est.

Il clima può essere considerato di transizione, moderatamente continentale e caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, con nevicate abbastanza frequenti ed abbondanti, quanto più ci sposta verso l'area appenninica meridionale; la stagione estiva, in compenso, rispetto alla vicina area sub-padana, è più fresca e ventilata.

Il Gavi, inteso come territorio e come vino, è espressione di peculiari condizioni pedoclimatiche che ne aumentano il fascino, ma anche la ricchezza di gusto e profumi che la terra vi trasferisce.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il Cortese di Gavi è un vitigno autoctono di antico provato stanziamento nella zona, da cui deriva un ambientamento ed un adattamento plurisecolare al terreno e al clima.

La vocazione vitivinicola del Gaviese ha origini antiche, come testimonia il primo documento conservato nell'Archivio di Stato di Genova, datato 3 giugno 972. Vi si parla dell'affitto di vigne da parte del vescovo di Genova a due cittadini gaviesi. Il primo riferimento a impianti di «viti tutte di cortese» si riscontra nella corrispondenza tra il castello di Montaldeo e il marchese Doria, nel 1659.

Nel 1798 il conte Nuvolone, vicedirettore della Società Agraria di Torino, redige la stesura della prima ampelografia dei vitigni coltivati sul territorio piemontese e cita il Cortese nella forma dialettale Corteis affermando che: «ha grappoli alquanto lunghetti, acini piuttosto grossi, quando è matura diviene gialla ed è buona da mangiare, fa buon vino, è abbondante e si conserva».

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il Gavi docg è prodotto tradizionalmente da uve cortese 100 %, coltivate all'interno di una precisa area geografica, prevalentemente collinare, della fascia meridionale della provincia di Alessandria;

le forme di allevamento anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali con maggior impiego del sistema a Guyot, caratteristico della viticoltura di qualità.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'orografia collinare dell'area di produzione, nella parte sud-orientale della provincia di Alessandria, la prevalente esposizione a nord-ovest sud-est, nonché la pendenza che aumenta con l'approssimarsi della fascia appenninica, concorrono a determinare un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del «Gavi docg». Da tale area sono peraltro esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità.

In particolare, l'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese.

Trattasi di terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg».

Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona vocata, nonché il filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione.

Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

ValoriItalia S.r.l.

Sede legale:

Via Venti Settembre 98/G 00187 - Roma

Tel. +3906-45437975

mail: info@valoritalia.it

Sede operativa per l'attività regolamentata: Corte Zerbo, 27 - 15066 - Gavi (AL).

La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *1*

Elenco dei comuni:

- Bosio
- Carrosio
- Capriata d'Orba
- Francavilla Bisio
- Gavi
- Novi Ligure
- Parodi Ligure
- Pasturana
- San Cristoforo
- Serravalle Scrivia
- Tassarolo.

Elenco delle frazioni:

- Nel Comune di Bosio:
  - Costa Santo Stefano
  - Capanne di Marcarolo.
- Nel Comune di Gavi:
  - Monterotondo
  - Pratolungo
  - Rovereto.
- Nel Comune di Parodi Ligure:
  - Cadepiaggio
  - Tramontana.

ALLEGATO *B*

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO «GAVI» O «CORTESE DI GAVI»

Denominazione/Denominazioni

Gavi (it)

Cortese di Gavi (it)

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Vino spumante

8. Vino frizzante

Descrizione dei vini:

a. Gavi D.O.C.G. Tranquillo

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

b. Gavi D.O.C.G. Frizzante

Breve descrizione testuale:

spuma: fine ed evanescente

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

comma Gavi D.O.C.G. Spumante

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

d. Gavi D.O.C.G. Riserva

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

e. Gavi D.O.C.G. Riserva Spumante Metodo Classico

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

Pratiche di vinificazione:

Pratiche enologiche specifiche

—

Rese massime:

1. Gavi D.O.C.G. Tranquillo, Frizzante, Spumante

9500 chilogrammi di uve per ettaro

2. Gavi D.O.C.G. Vigna

8500 chilogrammi di uve per ettaro

3. Gavi D.O.C.G. Riserva e Riserva Spumante M.C.

6500 chilogrammi di uve per ettaro

4. Gavi D.O.C.G. Tranquillo, Frizzante, Spumante

66,500 ettolitri per ettaro

5. Gavi D.O.C.G. Vigna

59,50 ettolitri per ettaro

6. Gavi D.O.C.G. Riserva e Riserva Spumante M.C.

45,50 ettolitri per ettaro

Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte a Gavi docg ricade nella Regione Piemonte e comprende in tutto o in parte il territorio di undici comuni della provincia di Alessandria: parte del comune di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, l'intero territorio del comune di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, parte del comune di Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Pasturana e Tassarolo.

Varietà principale/i di uve da vino

Cortese B.

Descrizione del legame/dei legami

«Gavi» D.O.C.G. tranquillo

II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare, l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli undici comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.

«Gavi» D.O.C.G. frizzante

II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare, l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.

«Gavi» D.O.C.G. spumante

II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare, l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.

«Gavi» D.O.C.G. Riserva

II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare, l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.

«Gavi» D.O.C.G. Riserva Spumante metodo classico

II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare, l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione

alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.

Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Gavi DOCG

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e «Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17126

21A04957

DECRETO 6 agosto 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 23 agosto 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Liguria, su istanza del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di levante con sede in Sarzana (SP), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 19 giugno 2021 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, paragrafo 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 19 giugno 2021.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ»

Art. 1.
Denominazioni e vini

Le denominazioni di origine controllata «Cinque Terre» anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: «Costa de Sera», «Costa de Campu», «Costa da Posa» e «Cinque Terre Sciacchetrà» anche nelle tipologie «Passito» e «Riserva» è riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vitigni principali: da soli o congiuntamente Bosco e/o Albarola e/o Vermentino bianco non meno dell'80%;

Vitigni complementari: quelli a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 20%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» può essere designato con una delle seguenti sottozone: «Costa de Campu», «Costa da Posa», «Costa e Sèra», se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre», «Cinque Terre Sciacchetrà» e «Cinque Terre Sciacchetrà Riserva» ricade nella Provincia della Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché parte del territorio del Comune di La Spezia, denominato «Tramonti di Biassa» e «Tramonti di Campiglia», confinante a nord-ovest col territorio del Comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la Chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del Comune di Portovenere, che segue fino al mare.

La sottozona «Costa de Sera» è così delimitata:

dalla strada litoranea La Spezia - Manarola in corrispondenza dell'ingresso della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del foglio di mappa n. 30 con i fogli n. 31 e n. 32 fino al mare, costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine.

La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del Comune di Riomaggiore.

La sottozona «Costa de Campu» è così delimitata:

scendendo lungo la strada provinciale La Spezia - Manarola nel punto in cui si supera il Canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del foglio di mappa n. 16 con il foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di separazione del foglio di mappa n. 15 con il foglio n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Collora - Donega che si segue, scendendo, fino ad incrociare la strada comunale del Luogo seguendo la quale, in direzione est, si raggiunge, in prossimità della chiesa, il Canale di Groppo e da qui, risalendo, fino al punto di origine.

La predetta sottozona risulta compresa nei fogli di mappa n. 16 e n. 15 del Comune di Riomaggiore.

La sottozona di produzione «Costa da Posa» è così delimitata:

dalla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia - Volastra che si segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del Comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del foglio n. 4 con il foglio n. 1 fino a ritornare sulla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine.

La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 del Comune di Riomaggiore.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» e delle relative sottozone devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Nelle annate favorevole i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» devono essere riportati nei limiti di cui sotto purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

La produzione massima di uva a ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

Tipologia e sottozona	Prod. Uva Tonn./ha	Titolo alcol. Vol. Nat. Min. % Vol.
«Cinque Terre»	Non sup. a 9 Tonn./ha	10,5%
«Cinque Terre Sciacchetrà»	Non sup. a 9 Tonn./ha	10,5%
«Cinque Terre Costa de Sera»	Non sup. a 8,5 Tonn./ha	11%
«Cinque Terre Costa de Campu»	Non sup. a 8,5 Tonn./ha	11%
«Cinque Terre Costa da Posa»	Non sup. a 8,5 Tonn./ha	11%

La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e la struttura di controllo, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, comma 1.

All'interno della predetta zona devono anche essere effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetrà».

Il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetrà» deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino che assicuri una gradazione naturale minima di 19% vol.

La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino «Cinque Terre Sciacchetrà» e «Sciacchetrà Riserva» non può avvenire prima del 1° ottobre dell'anno della vendemmia.

Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia o sottozone	Resa uva/vino	Prod. Massima vino/ha
«Cinque Terre»	Max. 70%	63 hl
«Cinque Terre Costa de Sera»	Max. 70%	59,5 hl
«Cinque Terre Costa de Campu»	Max. 70%	59,5 hl
«Cinque Terre Costa da Posa»	Max. 70%	59,5 hl
«Cinque Terre Sciacchetrà»	Max. 32%	28,80 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Cinque Terre» con le sottozone «Costa de Campu», «Costa de Sera», «Costa da Posa» o il 40% per il vino «Cinque Terre Sciacchetrà» anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà» non può essere immesso al consumo se non dopo il 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino «Cinque Terre Sciacchetrà Riserva» non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre del terzo anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Cinque Terre»:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, sapido, talvolta minerale;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Cinque Terre Costa de Sera»:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, minerale, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Cinque Terre Costa de Campu»:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Cinque Terre Costa da Posa»:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Cinque Terre Sciacchetrà»:

colore: da giallo dorato ad ambrato tendente al bruno più o meno intenso;

odore: intenso di vino passito, caratteristico, talvolta con sentori di miele, spezie, frutta secca;

sapore: dolce, talvolta tannico, di buona struttura, persistente con retrogusto ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 19,00% vol. di cui almeno 11,50% vol. effettivi;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

«Cinque Terre Sciacchetrà Riserva»:

colore: da giallo dorato fino ad ambrato tendente al bruno più o meno intenso;

odore: intenso di vino passito, piacevole, speziato, tostato, caratteristico;

sapore: dolce, talvolta tannico, armonico, di buona struttura, con retrogusto talvolta ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui almeno 11,50% vol. effettivi;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini, di cui all'art. 6, può rivelare percezione di legno.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 è consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenente i vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», è obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese, di capacità fino a litri 3,00.

Sono ammesse tutte le chiusure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale ad esclusione dei tappi a corona, capsule a strappo od altre chiusure analoghe.

È ammesso l'utilizzo del tappo a vite a vestizione lunga.

Art. 9.
Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica riferita al territorio della denominazione di origine «Cinque Terre» ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in Provincia della Spezia e comprende un territorio caratterizzato da vigneti situati per la maggior parte in alta collina, terrazzati e di superficie media ridotta.

Aspetti pedologici:

i terreni coltivati a vite sono di limitata profondità, con tessitura grossolana o franco-grossolana, ricchi di scheletro e quindi molto permeabili, principalmente a reazione acida-subacida. I substrati litologici dei rilievi collinari delle Cinque Terre maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi).

Aspetti topografici:

l'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 600 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 50 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud-ovest e distanza dal mare compresa tra 0 e 2 Km.

Aspetti climatici:

la temperatura media dell'area interessata è pari a circa 15°C;

l'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2240°C con valori compresi tra 2050 e 2370 a seconda delle annate. La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1970°C con valori compresi tra 1830 e 2110. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 550°C con valori compresi tra 490 e 590. Il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 220 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 24 mm medi;

le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente quarantasette con un massimo di undici giorni ad aprile ed un minimo di tre giorni a luglio.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Cinque Terre è il nome di un tratto della Riviera Ligure di Ponente che riunisce i Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore. Una terra in cui vengono coltivati vitigni tipici e caratteristici quali l'Albarola, il Bosco e il Vermentino. Questi vitigni sono stati introdotti all'inizio del secolo scorso. Precedentemente le uve caratteristiche della zona erano il Piccabun ed il Rossese bianco. Le uve rosse coltivate fin dall'inizio del secolo scorso sono Sangiovese, Canaiolo e Gambu Russu a Vernazza.

Le prime notizie certe della presenza di attività viticole nella zona delle Cinque Terre risalgono ai secoli VI-V a.C., quando i Greci, abili navigatori e commercianti, approdano sui lidi della Riviera Ligure, portandosi prima del vino e dopo, dato il minor costo, producendolo in loco.

È molto probabile che in seguito i vini della zona avessero trovato una via commerciale nel vino golfo della Spezia, presso il gran porto di Luni, popolosa e commerciante città dell'Etruria.

Plinio proclama i vini di Luna come i migliori d'Etruria (*Etruriae palmam Luna habet*).

Alla fine dell'XI secolo, con la formazione dei comuni, una rete di rapporti commerciali e culturali favorisce lo sviluppo dell'agricoltura nella zona delle Cinque Terre.

Nel Medioevo si verifica in tutta la Riviera Ligure di Levante una notevole espansione demografica, che determina una ulteriore espansione delle aree coltivabili. Le coltivazioni principali dell'epoca, la vite e l'olivo, probabilmente insieme ad altre colture orticole, sfruttano ogni spazio conquistato nell'acclività del versante, con appezzamenti sostenuti da muretti a secco (fasce terrazzate o terrazze). Nel XVIII e nel XIX secolo la zona delle Cinque Terre si specializza nella produzione di vino. La massima espansione dei terrazzamenti coltivati avviene nel corso dell'800, con l'espansione demografica.

Molti testi descrivono i vigneti e gli uliveti terrazzati, notando «l'industria dei coltivatori liguri, superiore a quanto si conosca al mondo in questo genere».

Riportando una testimonianza della vita contadina dei primi del 1900, tratta da «Straniero Indesiderabile» di P. Riccobaldi: «Quelli erano tempi veramente duri. La miseria era spaventosa, a Manarola l'unica risorsa era il vino prodotto da terra avara che richiedeva durissimo lavoro e sovrumani sacrifici. Emigrare, cercare lavoro fuori era considerato come una dichiarazione di resa. Perciò quasi tutti rimanevano aggrappati ai loro vigneti, orgogliosi di essere proprietari, di lavorare in proprio.».

Nel 1920 le Cinque Terre furono colpite dalla più grave calamità della loro storia millenaria. In quell'anno la viticoltura fu colpita dalla filossera, un parassita delle piante, che distrusse irrimediabilmente tutti i tipi di vigna coltivati. All'inizio degli anni '30 le vigne erano decimate e vasti spazi incolti. Dopo quella distruzione gli abitanti ricostruirono i vigneti con l'impianto delle barbatelle di vite americana poi innestate con i vitigni reperibili in zona o importati da altre regioni viticole (Bosco, Vermentino, Albarola, Gambu Russu, Sangiovese, Ciliegiolo, Pollera, Granaccia.

La nascita nel 1973 della Cantina sociale nonché cooperativa agricola, e la messa in opera di numerose monorotaie con carrelli per il trasporto di materiali e persone, anche su pendenze molto accentuate hanno ridato impulso, insieme ad altri interventi, all'attività tradizionale per eccellenza delle Cinque Terre: l'agricoltura. Nel 1999 è stato istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre il cui territorio si estende dalla zona di Tramonti di Biassa e di Campiglia, nel Comune della Spezia al Comune di Levanto. Il Parco ha la particolarità di essere l'unico in Italia finalizzato alla tutela di un ambiente antropizzato, uno degli scopi è infatti la tutela dei terrazzamenti e dei muri a secco che li sorreggono.

La letteratura sul vino delle Cinque Terre è vasta, ma non c'è verso o citazione che possa esprimere l'emozione profonda che dona la vista dei suoi vigneti inerpicati ai limiti del praticabile per coste scoscese che, in pochi metri, si trasformano da scogliera in montagna, evocando il concetto di collina solo per assenza recidiva.

La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come il Bosco, il Vermentino e l'Albarola che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione. Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.

Recentemente le tecniche enologiche, a vent'anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.

B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC Cinque Terre fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili. In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità modeste, colori tenui, profumi fini e delicati in prevalenza floreali, sapidità al gusto.

La particolarità del territorio è da ricercarsi soprattutto nella natura agricola delle Cinque Terre, e nell'esigenza di ovviare alla mancanza di spazi adeguati per l'esercizio dell'agricoltura e la produzione di prodotti che anticamente servivano per il sostentamento delle popolazioni locali, viene tratteggiata una terra che non è affatto avara di frutti se lavorata con assiduità, grande dispendio di energie e razionalità. È piuttosto una terra che non dà certezze, per certi versi infida, dove anche un muretto a secco, smottando improvvisamente, o un sentiero percorso con poca attenzione, racchiudevano insidie pericolose.

Quello che ha certamente reso famosa questa terra è senz'altro il suo splendido paesaggio, che è il prodotto dell'opera quotidiana degli abitanti sulle terrazze vignate ed olivate.

Il termine «sciachetrà», con cui il rinforzato è commercializzato e ormai ovunque conosciuto, è attestato soltanto verso la fine dell'Ottocento. Pare che uno dei primi a utilizzarlo sia stato il pittore macchiaiolo Telemaco Signorini il quale, nel suo scritto di memorie Riomaggiore, ricordando le tante estati trascorse nel borgo delle Cinque Terre, afferma che «in settembre, dopo la vendemmia, si stendono le migliori uve al sole per ottenere il rinforzato o lo *sciaccatras*».

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera B).

Nella zona delle Cinque Terre la vite si coltiva da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l'importanza ed il valore.

La produzione del vino è stata la principale, se non unica fonte di sostentamento per la popolazione per secoli, i contadini per poter coltivare le scoscese colline hanno mirabilmente costruito i terrazzamenti con muretti a secco, dalle cime delle colline fino a pochi metri dal mare.

Notevole è il contributo delle attività agricole e della viticoltura in particolare allo sviluppo socio-economico della zona. Le Cinque Terre hanno tra le loro caratteristiche principali la particolarità del territorio su cui sorgono.

Particolarmente caratteristiche e suggestive le sistemazioni in terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, opera della pratica nonché dell'ingegno degli agricoltori del luogo. In tal senso è significativa l'opera di antropizzazione che l'uomo ha portato avanti nei secoli in perfetta sintonia con l'ambiente e nel rispetto delle biodiversità.

Il clima tipicamente mediterraneo della inoltre aggiunge al prodotto di quell'uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stesso.

In considerazione delle caratteristiche dei luoghi e della particolare sistemazione dei terreni in fasce terrazzate, le principali operazioni colturali vengono effettuate interamente a mano, con notevole dispendio in termini di manodopera.

Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l'alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici. La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, solo alcune realtà aziendali più grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali.

Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologie di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1995, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.

Art. 10.
Riferimento alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - viale Belfiore n. 9 - 50144 Firenze.

Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, primo capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *B*

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO «CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ»

Denominazione/denominazioni: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà (it).

Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino;

15. Vino ottenuto da uve appassite.

Descrizione dei vini.

a. Vino DOC Cinque Terre.

Breve descrizione testuale:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, sapido, talvolta minerale;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—;

acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—.

b. Vino DOC Cinque Terre Costa de Campu.

Breve descrizione testuale:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—;

acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—.

c. Vino DOC Cinque Terre Costa da Posa.

Breve descrizione testuale:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—;

acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—.

d. Vino DOC Cinque Terre Costa de Sera.

Breve descrizione testuale:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, vivo;

odore: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, minerale, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—;

acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—.

e. Vino DOC Cinque Terre Sciacchetrà.

Breve descrizione testuale:

colore: da giallo dorato ad ambrato tendente al bruno più o meno intenso;

odore: intenso di vino passito, caratteristico, talvolta con sentori di miele, spezie, frutta secca;

sapore: dolce, talvolta tannico, di buona struttura, persistente con retrogusto ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 19,00% vol. di cui almeno 11,50% vol. effettivi;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

11,50;

acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

30;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—.

f. Vino DOC Cinque Terre Sciacchetrà Riserva.

Breve descrizione testuale:

colore: da giallo dorato fino ad ambrato tendente al bruno più o meno intenso;

odore: intenso di vino passito, piacevole, speziato, tostato, caratteristico;

sapore: dolce, talvolta tannico, armonico, di buona struttura, con retrogusto talvolta ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui almeno 11,50% vol. effettivi;

estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

11,50;

acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

30;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—.

Pratiche di vinificazione.

Pratiche enologiche specifiche:

—.

Rese massime:

1. DOC Cinque Terre:
   9000 chilogrammi di uve per ettaro;
2. DOC Cinque Terre Sciacchetrà e Sciacchetrà Riserva:
   9000 chilogrammi di uve per ettaro;
3. DOC Cinque Terre Costa de Sera:
   8500 chilogrammi di uve per ettaro;
4. DOC Cinque Terre Costa da Posa:
   8500 chilogrammi di uve per ettaro;
5. DOC Cinque Terre Costa de Campu:
   8500 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Cinque Terre», «Cinque Terre Sciacchetrà» e «Cinque Terre Rosso» e «Cinque Terre Passito Rosso»

ricade nella Provincia della Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché parte del territorio del Comune di La Spezia, denominato «Tramonti di Biassa» e «Tramonti di Campiglia», confinante a nord-ovest col territorio del Comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la Chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del Comune di Portovenere, che segue fino al mare.

La sottozona «Costa de Sera» è così delimitata: dalla strada litoranea La Spezia - Manarola in corrispondenza dell'ingresso della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del foglio di mappa n. 30 con i fogli n. 31 e n. 32 fino al mare, costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del Comune di Riomaggiore.

La sottozona «Costa de Campu» è così delimitata: scendendo lungo la strada provinciale La Spezia - Manarola nel punto in cui si supera il Canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del foglio di mappa n. 16 con il foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di separazione del foglio di mappa n. 15 con il foglio n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Collora - Donega che si segue, scendendo, fino ad incrociare la strada comunale del luogo seguendo la quale, in direzione est, si raggiunge, in prossimità della chiesa, il Canale di Groppo e da qui, risalendo, fino al punto di origine. La predetta sottozona risulta risulta compresa nei fogli di mappa n. 16 e n. 15 del Comune di Riomaggiore.

La sottozona di produzione «Costa da Posa» è così delimitata: dalla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia - Volastra che si segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del Comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del foglio n. 4 con il foglio n. 1 fino a ritornare sulla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 del Comune di Riomaggiore.

Varietà principale/i di uve da vino.

Albarola B.

Bosco B.

Vermentino B.

Vermentino B. - Favorita B.

Vermentino B. - Pigato B.

Descrizione del legame/dei legami.

DOC Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà.

La zona geografica riferita al territorio della denominazione di origine «Cinque Terre» ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in Provincia della Spezia e comprende un territorio caratterizzato da vigneti situati per la maggior parte in alta collina, terrazzati e di superficie media ridotta.

Aspetti pedologici:

i terreni coltivati a vite sono di limitata profondità, con tessitura grossolana o franco-grossolana, ricchi di scheletro e quindi molto permeabili, principalmente a reazione acida-subacida. I substrati litologici dei rilievi collinari delle Cinque Terre maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi).

Aspetti topografici:

l'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 600 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 50 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud-ovest e distanza dal mare compresa tra 0 e 2 Km.

Aspetti climatici:

la temperatura media dell'area interessata è pari a circa 15°C;

l'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2240°C con valori compresi tra 2050 e 2370 a seconda delle annate. La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1970°C con valori compresi tra 1830 e 2110. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 550°C con valori compresi tra 490 e 590;

il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 220 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 24 mm medi;

le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente quarantasette con un massimo di undici giorni ad aprile ed un minimo di tre giorni a luglio.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

—.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17117

21A04958

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 4 agosto 2021.

Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Repertorio n. 88/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il comma 13-*ter* dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 30 maggio 2021, n. 77, secondo cui: «Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo

abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14».

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono già in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata;

Vista l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione;

Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)* e *r)*, della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;

Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto schema di accordo è stato inviato alle regioni ed agli enti locali;

Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;

Sancisce il seguente Accordo:

Art. 1.

Modulistica unificata e standardizzata

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali sottoscrivono accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate concernenti l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, è adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA, ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Attesa l'urgenza dell'adozione della modulistica di cui al comma 1, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni adottano le misure organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo.

Roma, 4 agosto 2021

Il Presidente: GELMINI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO

Al Comune di ______________________ ☐ SUE *PEC / Posta elettronica* ______________	Pratica edilizia ______________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| Protocollo ___________ ☐ CILA-Superbonus ☐ CILA-Superbonus con altre comunicazioni o SCIA ☐ CILA-Superbonus con richiesta contestuale di atti presupposti *da compilare a cura del SUE*

CILA-SUPERBONUS

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020

(ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021)

DATI DEL TITOLARE ***(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")***

Cognome e Nome ______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a ______________ prov. |__|__| Stato ______________

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ______________ prov. |__|__| Stato ______________

indirizzo ______________ n. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________

Telefono fisso / cellulare ______________

DATI DEL CONDOMINIO / ENTE / ONLUS / ALTRO SOGGETTO ***(eventuale)***

in qualità di ______________ *(Amministratore, Rappresentante legale* etc.)

del condominio/ente/ONLUS/ altro soggetto ______________

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede in ______________ prov. |__|__| indirizzo ______________

PEC / posta elettronica ______________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cellulare ______________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a ________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________

il |__|__||__|__||__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________

indirizzo ____ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____

Telefono fisso / cellulare ____

In caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità immobiliari interessate sono riportati al quadro 2 dell'allegato altri soggetti coinvolti.

DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a titolare della comunicazione, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) **Titolarità dell'intervento**

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ____
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, condomino delegato, ecc.)

dell'immobile interessato dall'intervento e di

a.1 ☐ **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento

a.2 ☐ **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento

b) **Opere su parti comuni o modifiche esterne**

che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori

b.1 ☐ **non riguardano parti comuni**

b.2 ☐ riguardano le **parti comuni di un fabbricato condominiale**[1]

b.3 ☐ riguardano sia **parti comuni di un fabbricato condominiale** sia **parti dell'immobile di proprietà di singoli condomini**, come risulta dall'allegato "soggetti coinvolti

b.4 ☐ riguardano parti comuni di un **fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio**, come risulta dall'allegato "soggetti coinvolti"

b.5 ☐ riguardano **parti dell'edificio di proprietà comune** ma **non necessitano di assenso** perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

[1] L'amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere.

COMUNICA

c) **Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata**

l'inizio dei lavori per interventi soggetti a CILA

c.1 ☐ per la cui realizzazione **non sono necessari altri atti di assenso, altre segnalazioni o comunicazioni**

c.2 ☐ per la cui realizzazione **presenta in allegat**o alla CILA le ulteriori comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività indicate nel quadro riepilogativo allegato

c.3 ☐ per la cui realizzazione **presenta contestualmente alla CILA la domanda per l'acquisizione d'ufficio degli atti assenso necessari alla realizzazione dell'intervento,** indicati nella Tabella di cui al punto 3) delle Dichiarazioni del progettista. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso

d) **Qualificazione dell'intervento**

che la comunicazione:

d.1 ☐ riguarda l'**intervento** descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del D.L. n. 34 del 2020, e che:

d.1.1 ☐ i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

d.1.2 ☐ i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta che è necessario acquisire preventivamente

d.2 ☐ costituisce variante in corso d'opera a CILA Superbonus presentata in data…. |__|__|__|__|__|__|__|__| prot. n. ______*e* costituisce integrazione alla stessa

d.3 ☐ costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data |__|__|__|__|__|__|__|__| prot. n. ______ relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus *(nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus)*

e) **Localizzazione dell'intervento**

che l'intervento riguarda l'immobile

sito in *(via, piazza, ecc.)* ____ n. _____

scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto ☐ fabbricati ☐ terreni

foglio n. ______ map. _____ *(se presenti)* sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______

avente destinazione d'uso ____ *(Ad es. residenziale ecc.)*

f) **Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile**

che la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento:

f.1 ☐ è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
f.2 ☐ è stata autorizzata dal seguente titolo edilizio: _________________ *(specificare gli estremi del titolo abilitativo)*
f.3 ☐ è stata legittimata dal seguente titolo: ________________________ *(specificare gli estremi del titolo)*

g) **Tecnici incaricati**

di aver incaricato come progettista il tecnico indicato alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e dichiara inoltre

g.1 ☐ di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

g.2	☐	che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

h) **Impresa esecutrice dei lavori**

h.1	☐	che i lavori sono/saranno eseguiti dalla impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

i) **Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*)**

che l'intervento:

i.1 ☐ **non ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

i.2 ☐ **ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto, relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici,

i.2.1 ☐ **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

i.2.2 ☐ **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

i.3 relativamente alla **notifica preliminare di cui all'articolo 99** del d.lgs. n. 81/2008,

i.3.1 ☐ dichiara che l'intervento **non è soggetto** all'invio della notifica

i.3.2 ☐ dichiara che l'intervento **è soggetto** all'invio della notifica e

i.3.2.1 ☐ **allega** alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

l) **Rispetto della normativa sulla privacy**

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).

Data e luogo	Il/I Dichiarante/i
______________________________	______________________________

(*) Il quadro i) sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere adattato sulla base delle previsioni della disciplina regionale.

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome ____

Iscritto/a all'ordine/collegio ____________________ di ______________ al n. |__|__|__|__|__|

N.B.: Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono contenuti nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che **le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori** in quanto rientrano tra quelle previste dall'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, costituendo:

1.1 ☐ interventi per l'efficientamento energetico
1.2 ☐ interventi strutturali disciplinati dalle "Norme tecniche per le costruzioni"

e che, in particolare, i lavori consistono in:
____
____
____

2) Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni ecc.

che per la realizzazione dell'intervento edilizio sono necessarie le seguenti segnalazioni, asseverazioni, comunicazione e notifiche che si presentano contestualmente alla CILA:

Comunicazioni, segnalazioni ecc.	Autorità competente

3) Autiorizzazioni/Atti di assenso da acquisire[2]

che la realizzazione dell'intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente comunicazione:

Tipologia di atto	Autorità competente al rilascio
deroga, autorizzazione paesaggistica ecc.	

[2] Nel caso di interventi strutturali, indicare nel quadro 2 o 3, rispettivamente, ove previste, la denuncia dei lavori presentata o l'autorizzazione sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001, di cui si richiede il rilascio con la presente CILA-Superbonus, ai fini degli interventi di cui all'art. 119, comma 13-*ter*, del DL n. 34 del 2020

NOTE:

____
____
____
____

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo[3],

ASSEVERA

che gli interventi, compiutamente descritti nell'elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Data e luogo Il Progettista

_______________ _________________________

[3] Ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 77/2021, non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo, di cui all'articolo 9-*bis* del d.P.R. n. 380/2001.

Quadro Riepilogativo della documentazione[4]

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA			
ALLEGATO	**DENOMINAZIONE**	**QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO**	**CASI IN CUI È PREVISTO**
✓	Soggetti coinvolti	g), h)	Sempre obbligatorio
☐	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (*)	-	Se previsto dal Comune
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
☐	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	i)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali
☐	Copia della procura/delega	a), b)	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se l'intervento è effettuato su condominio composto da due a otto unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore
☐	Elaborato progettuale	-	Vedi nota sottostante

NOTA

L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE			
☐	Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni o altre istanze *(specificare)* ______________________ ______________________	2)	

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO

[4] Il quadro riepilogativo potrà essere predisposto in "automatico" dal sistema informativo.

☐	Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore *(specificare)* ________________ ________________	3)	

Il/I Dichiarante/i

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)[5]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[6] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[7]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di______________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ i sottoscritti dichiarano di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il dichiarante il progettista

[5] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[6] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[7] Indicazione eventuale.

Pratica edilizia ________________________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo ________________

da compilare a cura del SUE

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
(ALLEGATO ALLA CILA-SUPERBONUS)

1. DATI DEGLI ALTRI TITOLARI
(compilare nel caso più titolari solo per interventi su:
- ☐ ***unità immobiliare unifamiliare***
- ☐ ***unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno***

– sezione ripetibile per ogni proprietario/a)

Cognome e Nome __________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di [1] _______________________________ della ditta / società [1] _______________________________________

con codice fiscale / p. IVA [1] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a _____________________ prov. |__|__| Stato _________________________ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

2. DATI DELLE UNITA' IMMOBILIARI
(compilare solo nel caso in cui siano previsti anche interventi trainati su parti private di unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale beneficiario del Superbonus – sezione ripetibile per ogni unità immobiliare interessata)

1. ☐ **Unità immobiliare**:

Foglio: ________; particella: ________; sub: ________

Cognome e nome beneficiario/a:_______________________ C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(da ripetere nel caso di più beneficiari per unità immobiliare)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco (*).

3. TECNICI INCARICATI
(compilare obbligatoriamente)

Progettista delle opere architettoniche *(sempre necessario)*

☐ incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a ________________________ prov. |__|__| Stato _____________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in________________________ prov. |__|__| Stato ____________________________

indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

con studio in ________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________

indirizzo ____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Iscritto/a all'ordine/collegio ___________________________ di _________________ al n. |__|__|__|__|__|

Telefono _____________________ cell. ___________________________

posta elettronica certificata ____

Direttore/rice dei lavori delle opere architettoniche *(solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)*

Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _______________________ prov. |__|__| Stato _________________________ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________

indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

con studio in ________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________

indirizzo ____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Iscritto/a all'ordine/collegio ___________________________ di _________________ al n. |__|__|__|__|__|

Telefono _____________________ cell. ______________________

posta elettronica certificata ____

Progettista delle opere strutturali *(solo se necessario)*

☐ incaricato/a anche come direttore dei lavori delle opere strutturali

Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _______________ _____ prov. |__|__| Stato _________________________ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________

indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

con studio in ________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________

indirizzo ____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Iscritto/a all'ordine/collegio ___________________________ di _________________ al n. |__|__|__|__|__|

Telefono ____________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ____

Direttore/rice dei lavori delle opere strutturali *(solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)*

Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo ____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Iscritto/a all'ordine/collegio ___________________________ di _________________ al n. |__|__|__|__|__|

Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ____

Altri tecnici incaricati *(la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)*

Incaricato della _________________________________ *(ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)*

Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _______________________ prov. |__|__| Stato _______________________ nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo ____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

(se il tecnico è iscritto a un ordine professionale)

Iscritto/a all'ordine/collegio ___________________________ di _________________ al n. |__|__|__|__|__|

(se il tecnico è dipendente di un'impresa)

Dati dell'impresa

Ragione sociale ____

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo ____________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

il cui legale
rappresentante è ____

Estremi dell'abilitazione *(se per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in albi e registri)*

____

Telefono ____________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ____

4. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori a una o più imprese – sezione ripetibile)

Ragione sociale ____

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|__| con sede in _______________

prov. |__|__| Stato ____________________________ indirizzo __________________________________ n. _________

C.A.P. |__|__|__|__|__| il/la cui legale rappresentante è ____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a ______________________ prov. |__|__|

Stato

_ cell. ____________________ posta elettronica ____

Dati per la verifica della regolarità contributiva

☐ Cassa edile sede di _________________________

codice impresa n. _________________________ codice cassa n. ___________________________

☐ INPS sede di __________________________

Matr./Pos. Contr. n. _________________________

☐ INAIL sede di __________________________

codice impresa n. _________________________ pos. assicurativa territoriale n. ____________________

Data e luogo Il/La/I/Le Dichiarante/i

___________________________ ________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)[1]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____
Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[2] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____[3]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________ indirizzo mail____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

[1] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[2] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[3] Indicazione eventuale.

21A05068

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Spectrila», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/944/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 439/2016 del 21 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 2016 relativa al medicinale «Spectrila» (asparaginasi);

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2020 con la quale l'azienda Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Spectrila» (asparaginasi) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 044700021/E e 044700019/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 dicembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 26-28 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SPECTRILA (asparaginasi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Spectrila è indicato come componente di una terapia di associazione antineoplastica, per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, *ALL)* nei pazienti pediatrici dalla nascita a diciotto anni di età e negli adulti».

Confezioni:

«10000 u - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso- flaconcino (vetro)» 5 flaconcini - A.I.C. n. 044700021/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H».

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.975,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.911,51.

«10000 u - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso- flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044700019/E (in base 10)

classe di rimborsabilità: «H»

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 595,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 982,30.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Spectrila» (asparaginasi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05034

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efexor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/949/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 564/2020 del 30 settembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 3 novembre 2020, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Efexor» (venlafaxina cloridrato) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2020 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Efexor» (venlafaxina cloridrato);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 4 marzo 2021;

Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFEXOR (venlafaxina cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 048371013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 5,02;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 8,29.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efexor» (venlafaxina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05035

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasminelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/923/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 665/2020 del 18 novembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 30 novembre 2020, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Yasminelle (etinilestradiolo e drospirenone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2021 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Yasminelle» (etinilestradiolo e dropsirenone);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMINELLE (etinilestradiolo e dropsirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047121037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasminelle» (etinilestradiolo e dropsirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05036

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vaxigrip Tetra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/925/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1709 del 17 ottobre 2016, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2016, con la quale la società Sanofi Pasteur Europe è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Vaxigrip Tetra» (virus dell'influenza-split inattivati) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (DE/H/1949/001/DC);

Vista la determina AIFA 1044/2017 del 5 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 23 giugno 2017, relativa alla riclassificazione in classe H del medicinale per uso umano «Vaxigrip Tetra» (virus dell'influenza-split inattivati);

Vista la domanda presentata in data 8 aprile 2021 con la quale la società Sanofi Pasteur Europe S.A.S. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe H alla classe C della suddetta specialità medicinale «Vaxigrip Tetra» (virus dell'influenza-split inattivati) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 044898017, 044898029, 044898031, 044898043, 044898056 e 044898068;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta 9 - 11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VAXIGRIP TETRA (virus dell'influenza-split inattivati) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro con ago - A.I.C. n. 044898017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro con ago - A.I.C. n. 044898029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe in vetro con ago - A.I.C. n. 044898031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro senza ago - A.I.C. n. 044898043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro senza ago - A.I.C. n. 044898056(in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe in vetro senza ago - A.I.C. n. 044898068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vaxigrip Tetra» (virus dell'influenza-split inattivati) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05037

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Umbria. (Delibera n. 27/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - adempimenti delibere CIPE numeri 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/piani stralcio e patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 48, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Umbria dell'importo di complessivi 0,73 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 97,87 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 98,60 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Umbria sui programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'ammontare delle risorse riprogrammabili;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le regioni a statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del FSC sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina

ordinamentale dei PSC assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun piano:

tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 425-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Umbria, articolato nelle tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Umbria è pari a 541,01 milioni di euro e che, in base alla provenienza contabile, le risorse sono attribuite al periodo 2000-2006 per 276,22 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 166,92 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 97,87 milioni di euro, mentre, in base alla strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono attribuite al periodo 2000-2006 per 276,22 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 165,19 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 99,60 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella tavola 2 del PSC della Regione Umbria è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica in base a norme di legge e che, a seguito della citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2021, è stato ridimensionato il taglio concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione Umbria per l'anno 2014, per un importo di 1,73 milioni di euro;

Preso atto che le richiamate risorse, di provenienza contabile 2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del piano e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al ciclo 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Umbria sono state confermate le seguenti risorse:

437,39 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

3,29 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Umbria, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 98,60 milioni di euro, di cui 0,73 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e 97,87 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché le risorse per le compensazioni di cui alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, per 1,73 milioni di euro;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Umbria, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79,

recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Umbria.

1.1. È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Umbria, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 541,01 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 276,22 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 166,92 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 97,87 milioni di euro.

1.2. Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 440,68 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 98,60 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), per 1,73 milioni di euro.

1.3. La sezione ordinaria si compone di risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 437,39 milioni di euro e risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 3,29 milioni di euro.

1.4. Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 98,60 milioni di euro.

1.5. Le risorse da programmare, tramite la finalizzazione a specifici interventi, di cui alle compensazioni conseguenti alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, sono pari a 1,73 milioni di euro.

2. Norme finali.

2.1. Con l'approvazione del piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2. A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Umbria, in quanto amministrazione titolare del piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3. Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; il CdS provvede, altresì, al piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4. Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5. Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1108

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ INFRASTRUTTURE E AREE INDUSTRIALI	UMBAI
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ INFRASTRUTTURE E AREE INDUSTRIALI - I ATTO INTEGRATIVO	UMBAL
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ ASSISTENZA TECNICA - PROGETTO MONITORAGGIO	UMBAT
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ BENI CULTURALI	UMBBC
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ TUTELA E PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI	UMBBD
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	UMBBE
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	UMBBF
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ TUTELA E PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	UMBBL
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ DIFESA DEL SUOLO - II ATTO INTEGRATIVO	UMBD
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ DIFESA DEL SUOLO	UMBDS
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ DIFESA DEL SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	UMBDT
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RICERCA	UMBRC
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO	UMBRD
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RICERCA - II ATTO INTEGRATIVO	UMBRE
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RISORSE IDRICHE	UMBRI
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	UMBRJ
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	UMBRK
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RISORSE IDRICHE - III ATTO INTEGRATIVO	UMBRL
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA	UMBRU
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - I ATTO INTEGRATIVO	UMBRV
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - II ATTO INTEGRATIVO	UMBRX
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA - III ATTO INTEGRATIVO	UMBRY
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ STUDI DI FATTIBILITÀ	UMBSF
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	UMBSI
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	UMBSJ
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	UMBSK
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ SVILUPPO LOCALE	UMBSL
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ SVILUPPO LOCALE - COFINANZIAMENTO INTERVENTI COMPRESI NEL DOCUP OB.2 (2000-2006)	UMBSM
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ VIABILITÀ STATALE - I ATTO INTEGRATIVO	UMBST
2000-2006	INTESA UMBRIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	UMBSX
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA	APQ INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI - I ATTO INTEGRATIVO	AP01
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA	APQ TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	AP02
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA	APQ DIFESA DEL SUOLO	AP03
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA	APQ INFRASTRUTTURE AREE INDUSTRIALI	AP04
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA	APQ RISORSE IDRICHE	AP05
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006	2007-2013	2014-2020[4]	Totale
Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) UMBRIA [2 3 4 5 6]	2007-2013	0,00	165,19	0,00	165,19
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA UMBRIA [7]	2000-2006	276,22	0,00	0,00	276,22
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**276,22**	**165,19**	**0,00**	**441,41**
			0,00	0,00	0,00	0,00
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**276,22**	**165,19**	**0,00**	**441,41**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**276,22**	**165,19**	**0,00**	**441,41**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*275,49*	*165,19*	*0,00*	*440,68*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [8]		*272,20*	*165,19*	*0,00*	*437,39*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [9]		*3,29*	*0,00*	*0,00*	*3,29*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,73*	*0,00*	*0,00*	*0,73*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [10]			**0,00**	**0,00**	**97,87**	**97,87**
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021 [11]			**0,00**	**0,00**	**1,73**	**1,73**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1]			**276,22**	**165,19**	**99,60**	**541,01**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		275,49	165,19	0,00	*440,68*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,73	0,00	97,87	*98,60*
	Da programmare [L.1] [11]		0,00	0,00	1,73	1,73

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 97/2017 per 2,76 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,17 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2014-2020 è al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 45,82 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è integrata delle risorse di cui all'Accordo CSR 16/10/2014 per 6,45 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 22,68 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 8,83 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 4,31 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 16,20 Meuro. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[7] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[8] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[9] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[10] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 48 del 28/07/2020

[11] In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e quindi convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	24,27	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	15,98	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	63,88	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	141,05	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	71,09	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	73,38	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	43,73	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	2,38	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3,42	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1,89	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	-0,39	*0,00*	*0,00*
Totale	**440,68**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i.

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,73	0,73
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	97,87	97,87
Totale	**0,00**	**98,60**	**98,60**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/202C

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	13,03	0,35	10,89	0,00	0,00	24,27
2 DIGITALIZZAZIONE	0,25	7,42	1,34	6,97	0,00	0,00	15,98
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	9,25	42,66	0,00	11,97	0,00	0,00	63,88
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	9,19	63,00	9,58	59,28	0,00	0,00	141,05
6 CULTURA	5,95	41,67	7,00	16,47	0,00	0,00	71,09
7 TRASPORTI E MOBILITA'	6,55	55,74	2,09	9,00	0,00	0,00	73,38
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,56	19,52	0,67	22,98	0,00	0,00	43,73
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,04	0,54	0,53	0,78	0,00	0,00	1,89
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	0,12	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	-0,39
Totale	**31,91**	**243,58**	**21,05**	**144,14**	**0,00**	**0,00**	**440,68**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorat per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante: «Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario».

Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante: «Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 147 del 22 giugno 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.».

21A04940

Mancata conversione del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport».

Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 148 del 23 giugno 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 6 agosto 2021, n. 113, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 2021, n. 106, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.».

21A04941

MINISTERO DELLA SALUTE

Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Con decreto del Ministro della salute in data 10 agosto 2021 è stato approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito *web* dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

21A05105

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 28 luglio 2021.

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 28 luglio 2021 del Comitato nazionale, recante: «Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-*bis* a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

21A05091

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 8 del 28 luglio 2021

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 8 del 28 luglio 2021 del Comitato nazionale, recante: «Modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea, che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

21A05092

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 9 del 28 luglio 2021

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 9 del 28 luglio 2021 del Comitato nazionale, recante: «Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 1 del 10 marzo 2021, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

21A05093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 64/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 6 maggio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009112/NOT-L-72 del 12 agosto 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 64 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 6 maggio 2021, concernente la determinazione dell'indice di rivalutazione delle pensioni a far data dal 1° luglio 2021.

21A05066

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Terzo bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali, Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa, e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa), rende noto che a decorrere dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre

2021 i comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (di seguito Fondo demolizioni).

La domanda di contributo è presentata ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all'indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html - con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.

I comuni possono presentare l'istanza attraverso la compilazione del modulo on-line che sarà disponibile alla pagina *web* https://fondodemolizioni.mit.gov.it a partire dalle ore 12,00 del giorno 13 settembre 2021 e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021, il cui fac-simile è disponibile al medesimo indirizzo *web* https://fondodemolizioni.mit.gov.it

Possono presentare istanza di contributo anche comuni che abbiano già partecipato ai bandi di cui agli avvisi prot. 9159 del 12 agosto 2020 e prot. 4546 del 10 maggio 2021 o che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi reperibili sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all'indirizzo link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702 - purché l'istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione identificati attraverso il codice CUP.

I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

Ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, in caso di insufficienza di fondi, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Tremi Proietti, le funzioni di supporto e coordinamento tecnico-informatico e di realizzazione della piattaforma sono a cura della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sezione Avvisi, ed è altresì disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze, raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https://fondodemolizioni.mit.gov.it

21A05090

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-201) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.